

# Covid-19, la tutela della riservatezza del contagiato e i suoi limiti.



**Come bilanciare due principi costituzionali**

Consulente Privacy e dpo Avv. Marcella Esposito

## 1) MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA = MAGGIORE PROTEZIONE

Rendere noti i nomi dei soggetti positivi, amplia la possibilità di ricostruire la catena dei contagi.

Individuare ed isolare subito gli individui venuti a contatto con il soggetto positivo, riduce la possibilità di ulteriori contagi.

## 2) SUSSISTENZA DI UN PRECEDENTE

Con la dichiarazione di Pandemia, il Governo ha già operato la scelta di privilegiare il diritto alla salute nel bilanciamento con altri diritti parimenti garantiti dalla Costituzione.

Pertanto, è stata decisa la compressione della libertà di movimento.

### 3) LA SALUTE VIENE PRIMA DELLA PRIVACY ?

Come l'isteria collettiva che, sempre più spesso, reclama il "diritto" di avere più informazioni possibili circa l'identificazione di eventuali soggetti a rischio, residenti nei pressi delle proprie residenze ha dato luogo al fenomeno di diffusione, priva di qualsivoglia autorizzazione, dei dati personali del contagiato.

## 4) LA DIFFERENZA TRA DIFFUSIONE E INFORMAZIONE

Non sussistono dubbi sul diritto di tutti di essere informati, con i dovuti limiti preposti, ma è altrettanto legittima la condotta di “diffondere” dati sensibili in assenza di qualsivoglia preventivo consenso sulla base del diritto ad essere informati?

Il nostro diritto all'informazione e la tutela della nostra libertà sono garantiti proprio dallo stesso principio costituzionale, secondo il quale è necessario preservare dalla caccia all'untore i potenziali contagiati, finanche coloro che hanno violato (ad esempio) l'isolamento domiciliare.

## 5) RISPOSTA NORMATIVA: LA PRIVACY NON E' DEROGABILE NEPPURE IN ERA COVID 19!!!

### Art. 167 Trattamento illecito di dati (salvo che il fatto costituisca più grave reato)

- chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, arreca nocumento all'interessato, è punito con la *reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi*.
- chiunque, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la *reclusione da uno a tre anni*.

### Art 658 C.P. Procurato Allarme

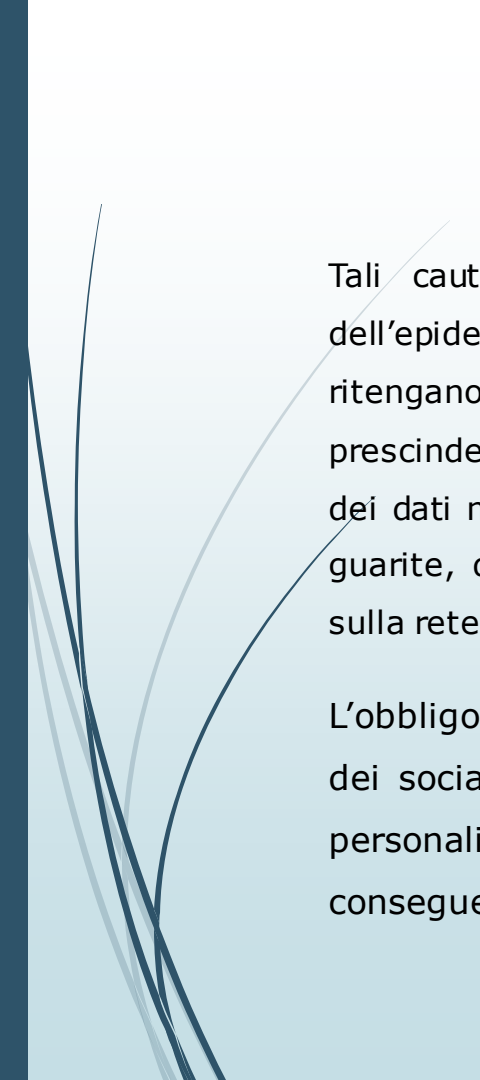
Diffondere informazioni attraverso WhatsApp o mezzi simili potrebbe dar luogo al reato di procurato allarme, disciplinato dall'art. 658 del codice penale, punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da 10 euro a 516 euro.

## 6) USO DEI SOCIAL E DELLE CHAT DI GRUPPO, INTERVENTO DEL GARANTE.

Troppi dati sui social e sulle chat di gruppo.

Il Garante richiama al rispetto del requisito dell'essenzialità delle notizie che, non devono riportare i dati personali dei malati che non rivestono ruoli pubblici, per questi ultimi nella misura in cui la conoscenza della positività assuma rilievo in ragione del ruolo svolto.

In ogni caso devono essere evitati riferimenti particolareggiati alla situazione clinica delle persone affette dalla malattia.



Tali cautele – che non pregiudicano comunque un’informazione efficace sullo stato dell’epidemia o eventuali comunicazioni che le autorità sanitarie e la protezione civile ritengano necessario fare sulla base della normativa emergenziale vigente – operano a prescindere dalla circostanza che i dati siano resi disponibili da enti o altri soggetti detentori dei dati medesimi ed inoltre salvaguardano le tante persone risultate positive al virus, e poi guarite, da una “stigmatizzazione” permanente, resa possibile dalla diffusione delle notizie sulla rete.

L’obbligo di rispettare la dignità e la riservatezza dei malati vige anche per gli utenti dei social, a cominciare da alcuni amministratori locali, che spesso diffondono dati personali di persone decedute o contagiate senza valutarne interamente le conseguenze per gli interessati e per i loro familiari.



## 7) CONCLUSIONE: E' IMPORTANTE FATE GIRARE!!!!

...non è un diritto costituzionale di tutela della salute ma, solo, una violazione della privacy!

Vocali, video, foto, spesso fake news, riempiono i nostri smartphone ponendo in essere pericolosi e contagiosi comportamenti a rischio dell'ordine pubblico e della sicurezza ma, cosa ben più grave, fattispecie di rilevanza penale.

E' importante, NON fate girare!